



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA



COPIA

ATTO DI GESTIONE
DETERMINA DEL DIRETTORE

N°137 del 20-10-2016	Oggetto: COSTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, DEI TUTORI E DEI CURATORI Approvazione avviso pubblico per la formazione di soggetti idonei ad assumere l'amministrazione di sostegno di soggetti che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la tutela legale di minori, di persone adulte soggette a interdizione nonché curatela di persone inabilite.
---------------------------------	---

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto dell'Azienda Speciale "Terracina" adottato con atto di Consiglio Comunale n.115 del 02.09.2009 avente per oggetto : " Costituzione dell'Azienda Speciale "Terracina"—Approvazione dei relativi atti";

VISTO L'esito della selezione pubblica per titoli ed esami per la nomina con Assunzione del Direttore Generale , esito che ha proclamato vincitore la Dott.ssa Carla Amici, giusta notifica del C.d.A: con verbale n.08 del 06.12.2010;

RITENUTA La propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali; (D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267);

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione dell'Azienda Speciale "Terracina", quale nuovo strumento di gestione dotato di personalità giuridica dei servizi sociali e di servizi di pubblica utilità;

VISTA

La legge nazionale n. 6/2014, relativa "All'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli art. 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del Codice civile", grazie alla quale viene introdotto anche in Italia l'istituto onorario dell'AdS, rappresenta un grande traguardo sociale, perché si fonda su di una diversa concezione degli interventi a favore delle persone più deboli, non più intesa come privazione di poteri e diritti, esclusione ed emarginazione sociale, ma come sostegno, aiuto, protezione e accompagnamento nel momento del bisogno. L'art. 1 della suddetta L. n. 6/2014 infatti recita: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La funzione tutelare è prevista dal Titolo X del codice civile denominato "della tutela e dell'emancipazione" e, per effetto dell'art. 424 c.c. comma 1, tutte le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela degli interdetti: "*le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati*".

L'esercizio della tutela, si concretizza in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili.

La figura dell'AdS, a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, tutela il cittadino offrendogli un aiuto tale da consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti, limitando al minimo la sua capacità di agire e consentendo in tal modo il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, la rappresentanza giuridica in ogni ambito della vita civile e le medesime opportunità previste dalla Costituzione Italiana. L'attività svolta dall'AdS è un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può quindi essere retribuita, salvo indennizzo stabilito dal Giudice nei limiti, delle spese che AdS può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.

Ai sensi dell'art. 404 del titolo XII del libro primo del codice civile " La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". I legittimati a richiedere l'applicazione dell'AdS sono il beneficiario (anche se minore,

interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il Tutore, il Curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici o privati. Il Giudice tutelare provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno con apposito decreto motivato immediatamente esecutivo nel quale vengono plasmati i poteri dello stesso. La scelta dell'AdS ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio, ma e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona. Nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'art. 408 del C.C. stabilisce che "Non possono ricoprire le funzioni di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"

Il Tutore deve essere persona motivata e sensibile ad assumere la rappresentanza legale. Il Tutore nominato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni, è responsabile della cura del minore, della sua educazione ed istruzione e deve tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.

Il Curatore ha il compito di assistere l'inabilitato e lo affianca o lo sostituisce nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La presente iniziativa ha quindi l'obiettivo di creare un Albo Comunale di Amministratori di Sostegno, di Tutori e di Curatori volontari.

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere alla costituzione di un Albo Comunale degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, Tutore, Curatore, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, ai sensi della suddetta L. 9 gennaio 2004 n.6;

VISTO

Lo Statuto dell'Azienda Speciale Terracina ed il contratto di servizio vigente;

RITENUTO

di provvedere ad approvare un avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco di persone idonee a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, tutori e curatori ai sensi della l. n. 6/2004, al fine della costituzione dell'albo comunale (All. A) e la relativa modulistica, "Istanza di iscrizione All'Albo Comunale (All. B) e le linee guida (All. C) che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA

La propria competenza

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni indicate in premessa, l'avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco di persone idonee a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, Tutore e Curatore ai sensi della l. n. 6/2004, al fine della costituzione dell'albo comunale (All.A) e la relativa modulistica, " Istanza di iscrizione All'Albo Comunale (All.B) e le linee guida (All.C) che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) **DI DARE ATTO** che la costituzione dell'Albo Comunale dell'Amministratore di Sostegno, del Tutore e del Curatore intende favorire e promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'Amministratore di Sostegno, del Tutore e del Curatore, nell'ambito del quale il Giudice Tutelare può designare quello più adatto al soggetto interessato previa verifica delle istanze per l'inserimento nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'Albo Comunale di che trattasi non costituisce "albo professionale", con caratteristiche specifiche e abilitanti la cui definizione è riservata allo Stato, ma un mero elenco di nominativi di persone che danno la propria disponibilità a coprire il ruolo di Amministratore di sostegno, Tutore, Curatore e le cui domande dovranno essere accolte sulla base del possesso di taluni requisiti indispensabili ai fini dello svolgimento della funzione secondo la normativa vigente; L'elenco è compilato in ordine alfabetico e verrà opportunamente aggiornato con conseguente inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e che risultino idonei perché in possesso dei requisiti previsti nell'avviso. L'avvenuto inserimento nell'elenco non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, ma è finalizzato ad iscrivere il soggetto interessato all'Albo Comunale da mettere a disposizione dei Presidenti dei Tribunali della Regione per eventuali nomine.

Di dare atto

Che il presente provvedimento:

- Va annotato nel Registro delle Determinazioni del Direttore e conservato presso l' Ufficio di segreteria dell'Azienda Speciale "Terracina";

Il Direttore
F.to Dott.ssa Carla Amici

Determinazione del Direttore
N. 137 del 20-10-2016

ATTESTAZIONE

Su attestazione del referente della Segreteria Amministrativa, si certifica che la sopra riportata determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Direttore istituito presso questi Uffici ed affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda Speciale per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-10-2016.

Terracina, li 20-10-2016

Il Referente delle Segreteria
amministrativa dell'Azienda Speciale

F.to (Sig.ra Guglietti Simonetta)

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Terracina, li 20-10-2016

Il Direttore
Dott.ssa Carla Amici
